



**TRIBUNALE DI RAGUSA**

n. R.G.

Il collegio composto da:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Dott. Salvatore Barracca     | Presidente       |
| Dott.ssa Antonietta Donzella | Giudice          |
| Dott.ssa Maria Rabini        | Giudice relatore |

nel procedimento cautelare di reclamo promosso da:

\_\_\_\_\_, difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ reclamante

Contro

**BANCO** \_\_\_\_\_ difeso dall'avv. Tito Monterosso; reclamato

E contro

\_\_\_\_\_, contumace; reclamata

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

A scioglimento della riserva presa all'udienza del 1.3.2018, spirato il termine concesso per note difensive, il collegio osserva quanto segue:

Nel corso della procedura esecutiva immobiliare RGE \_\_\_\_\_, il debitore esecutato \_\_\_\_\_ proponeva opposizione all'esecuzione, chiedendo anche la sospensione della procedura ex art. 624 c.p.c.;

Il GE con ordinanza del 3.1.2018, ritenendo infondata l'opposizione, rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito: il GE inoltre compensava tra le parti le spese di lite relative alla fase sommaria in ragione dell'intervenuto mutamento di orientamento da parte del Tribunale di Ragusa;

Avverso tale ordinanza il debitore esecutato proponeva tempestivo reclamo ex art. 624 c.p.c., con cui domandava al Tribunale in composizione collegiale di sospendere l'esecuzione e di condannare la banca procedente al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi, quella svoltasi davanti al G.E. e quella di reclamo;

Si costituiva in giudizio il Banco \_\_\_\_\_ il quale chiedeva il rigetto del reclamo; nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva nel procedimento di reclamo la \_\_\_\_\_ la quale deve essere dichiarata contumace; è opportuno evidenziare che dagli atti risulta che altro creditore intervenuto, \_\_\_\_\_ in data 13.12.2017 aveva rinunciato all'intervento nella procedura esecutiva;

Nel merito, il reclamo non è fondato e deve quindi essere respinto:

*Maria Rabini*

Dai documenti in atti risulta che la banca creditrice aveva intrapreso la procedura esecutiva immobiliare RGE ; utilizzando quale titolo esecutivo il contratto di mutuo stipulato con atto notarile del 23.6.2009;

In diritto, l'art. 474 n. 3 c.p.c. stabilisce che costituiscono titolo esecutivo, tra gli altri, gli atti ricevuti da notaio;

Come è noto *"La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditto" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario ... Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge"* (Cass. Civ. 2015/17194);

Questo Collegio ritiene che l'atto di mutuo, per valere come titolo esecutivo, deve documentare la *traditto*, materiale o giuridica, della somma; inoltre il Collegio, a parziale mutamento dell'orientamento espresso in precedenti pronunce, ritiene che l'atto negoziale contestuale al mutuo, con cui il cliente autorizza la banca a costituire un deposito cauzionale con le medesime somme concesse a mutuo, presuppone che il cliente abbia la disponibilità giuridica della somma;

Nel caso di specie, nel contratto di mutuo stipulato con atto notarile in data 23.6.2009 le parti, all'art. 12, davano atto che le somme concesse a mutuo venivano accreditate lo stesso giorno nel conto corrente del mutuatario e quest'ultimo autorizzava la banca a prelevare la somma appena accreditata al fine di costituire un deposito cauzionale per garantire gli adempimenti indicati nello stesso art. 12 (iscrizione di ipoteca; polizza di assicurazione incendio);

Come detto, l'autorizzazione data alla banca, da parte del cliente, di prelevare la somma per costituire il deposito, costituisce un atto di disposizione negoziale il quale presuppone la disponibilità giuridica della somma da parte dello stesso cliente;

Agli atti vi è anche prova che effettivamente in data 23.6.2009 sul conto corrente della venne accreditata la somma di € 263.857,14 (come da estratto conto in atti), a conferma del fatto che la quietanza rilasciata dal cliente in seno all'atto notarile di mutuo non era una quietanza meramente formale o di stile;

Si deve quindi ritenere che il contratto di mutuo del 23.6.2009 costituisce valido titolo esecutivo e il reclamo deve essere respinto;

*Renzo Polini*

Le spese di lite della fase di reclamo devono essere integralmente compensate tra le parti costituite, tenuto conto del recente mutamento di orientamento da parte del collegio;

P.Q.M.

Ai sensi dell'art. 624 c.p.c.:

Rigetta il reclamo proposto da

Compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite relative alla fase di reclamo;

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 dichiara che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già pagato per l'impugnazione.

Ragusa, li 22.6.2018.


Il giudice relatore

Dott.ssa Maria Rabini

*Maria Rabini*

Il Presidente

Dott. Salvatore Baracca



TRIBUNALE DI RAGUSA

Depositata in cancelleria

CASI 3/7/18

CANCELLIERE  
(Maria Zuchino)

*[Signature]*